

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1882 del 19/04/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA C.P.C. SRL (Imp. v. della Meccanica, 40/42 - Camposanto (MO). Rif. Prot. n. 1727/2020 SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord. Rif. Prat. n.31087/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1887 del 14/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove APRILE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA C.P.C. SRL (Imp. v. della Meccanica, 40/42 - Camposanto (MO)).

Rif. Prot. n. 1727/2020 SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord.

Rif. Prat. n.31087/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 06/08/2020 è pervenuta al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena, assunta agli atti in data 12/08/2020 con prot. n. 117015, la domanda della ditta CPC SRL, per lo stabilimento di via della Meccanica n. 40/42, Camposanto (MO), di variazione della titolarità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (Det. n. 2457 del 20/07/2016) da Carrozzeria Nuova GM SRL a CPC SRL, a seguito di affitto di ramo di azienda, senza modifiche rispetto alla situazione autorizzata con la determinazione di cui sopra.

La Ditta C.P.C. SRL, avente sede legale in comune di Modena (MO), v. del Tirassegno n.55, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Camposanto (MO), via della Meccanica n.40/42, in data 7/08/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Carrozzeria Nuova GM srl (Det. n. 2457 del 20/07/2016), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/08/2020 con prot. n.117012, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettuerà attività di verniciatura industriale di carrozzerie di autoveicoli;

In data 14/12/2020 con det. n. 6073 Arpae-SAC di Modena ha volturato la Autorizzazione Unica Ambientale, Det. n. 2457 del 20/07/2016, della ditta Carrozzeria Nuova GM SRL a favore della ditta CPC SRL senza apportare variazioni;

In data 05/01/2021, con nota prot. n. 708, ARPAE-SAC di Modena, vista l'istruttoria tecnica di Arpae – Distretto Area nord, prot. n.188698 del 29/12/2020, ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 11/02/2021 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n.21719 e in data 16/03/2021 con prot. 40763 sono pervenute integrazioni volontarie;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, intestata a CPC SRL (DET AUA n. 6073 del 14/12/2020), di voltura (senza modifiche) dell'AUA comprensiva di Allegati Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n.2457 del 20/07/2016 intestata a Carrozzeria Nuova GM srl;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord, come da nota tecnica prot. n.41667 del 17/03/2021, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord, prot. n.187898 del 24/12/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n.178164 del 9/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico, né parere di conformità urbanistica.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la **modifica** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta C.P.C. SRL per l'impianto ubicato in comune di Camposanto (MO), V. della Meccanica, 40-42 che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 20/07/2016 intestata a Carrozzeria Nuova GM srl e la relativa determina di voltura DET AUA n. 6073 del 14/12/2020;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 15/04/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Camposanto

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta **C.P.C. SRL** - IMP. V. della Meccanica, 40/42, Camposanto (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **C.P.C. SRL**, che svolge attività di verniciatura industriale di carrozzerie di autoveicoli, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Camposanto (MO), v. della Meccanica n.40/42.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/08/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 11/02/2021 con prot. n.21719, risulta:

- una ristrutturazione complessiva dello stabilimento e la modifica di tutti i punti di emissioni in atmosfera, con la realizzazione di 5 linee produttive, di cui 2 (A2 e B3) con emissioni trattate in impianto di abbattimento delle SOV (Rotoconcentratore + PT);
- il seguente consumo di materie prime:
 - Detergente sgrassante 1.320 l/anno
 - Diluenti 17,121 t/anno
 - Prodotti vernicianti 121,652 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Camposanto, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n.178164 del 9/12/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area nord, con nota prot. n.41667 del 17/03/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta C.P.C. SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Camposanto (MO), v. della Meccanica,40-42 la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	360	kgCOV/giorno (220 gg/anno)
Consumo massimo teorico di solvente	79,20	tCOV/anno
Emissione convogliata (teorica)	44,22	tCOV anno
Emissione diffusa annua (teorica)	15,84	tCOV anno
Sostanza solida immessa (IMS)	57,20	tCOV/anno
Emissione bersaglio	21,45	tCOV anno

Valore limite di emissione diffusa : 20% di input di solvente

Valore limite come bersaglio: $FE_{COV/IMS} \leq 0,375$

CAPANNONE A - VIA DELLA MECCANICA, 40 LINEA A1

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CABINA PULIZIA DEIONIZZAZIONE

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N.2 – CABINA VERNICIATURA ROBOTIZZATA 1 + Bruciatore in vena d'aria 290 kW

portata massima	40.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI (4 stadi)		

PUNTO DI EMISSIONE N.3 – CABINA APPASSIMENTO 1 + Bruciatore in vena d'aria 180 kW

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.4 – BOX PREPARAZIONE VERNICI

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N.5 – CABINA VERNICIATURA ROBOTIZZATA 2 + Bruciatore in vena d'aria 290 kW

portata massima	40.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI (4 stadi)

PUNTO DI EMISSIONE N.6 – CABINA APPASSIMENTO 2 + Bruciatore in vena d'aria 180 kW

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.7 – FORNO COTTURA

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N.41 – CENTRALE OLIO DIATERMICO A GAS NATURALE – MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE – 1,170 MW

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%, validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%, validi dal 1/01/2030:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

**CAPANNONE A - VIA DELLA MECCANICA, 40
LINEA A2**

PUNTO DI EMISSIONE N.8 – CABINA LAVAGGIO MANUALE PEZZI

portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N.9 – FLAMMATURA (1 ROBOT)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata		

PUNTO DI EMISSIONE N.42 – GENERATORE A GAS NATURALE Appassimento n.1 – 190 kW

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.43 – GENERATORE A GAS NATURALE Appassimento n.2 – 190 kW

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.44 – GENERATORE A GAS NATURALE Appassimento n.3 – 190 kW

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.45 – BRUCIATORE FORNO COTTURA – 390 kW

portata massima	700	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.46 – CALDAIA A GAS NATURALE – MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE – 2,400 MW

portata massima	Tiraggio Naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%, validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%, validi dal 1/01/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

**CAPANNONE B - VIA DELLA MECCANICA, 42
LINEA B2**

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CABINA PULIZIA MANUALE PEZZI

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N.11 – CABINA VERNICIATURA MANUALE + Bruciatore in vena d'aria 290 kW

portata massima	17.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI (4 stadi)

PUNTO DI EMISSIONE N.12 – CABINA DI APPASSIMENTO + Bruciatore in vena d'aria 180 kW

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.13 – FORNO DI COTTURA + Bruciatore in vena d'aria 290 kW		
portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.14 – BOX PREPARAZIONE VERNICI

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

**CAPANNONE B - VIA DELLA MECCANICA, 42
LINEA B3**

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – CABINA PULIZIA DEIONIZZAZIONE

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.47 – BRUCIATORE FORNO COTTURA – 390 kW

portata massima	Tir. Nat.le
altezza minima del camino	8 m
durata	16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.48 – BRUCIATORE FORNO COTTURA – 390 kW

portata massima	Tir. Nat.le
altezza minima del camino	8 m
durata	16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

LINEA B1**PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – CABINA PULIZIA MANUALE PEZZI**

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – BOX PREPARAZIONE VERNICI

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.18 – CABINA VERNICIATURA + Bruciatore in vena d'aria 180 kW

portata massima	17.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI (4 stadi)		

PUNTO DI EMISSIONE N.19 – CABINA DI APPASSIMENTO + Bruciatore in vena d'aria 290 kW

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N.20 – FORNO DI COTTURA

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.49 – BRUCIATORE FORNO COTTURA – 202 kW

portata massima	Tir. Nat.le	
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Ossidi di zolfo (come SO₂) 35 mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N.50 – BRUCIATORE FORNO COTTURA – 202 kW

portata massima Tir. Nat.le
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un Tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali 5 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO₂) 35 mg/Nmc (*)

CAPANNONE B - VIA DELLA MECCANICA, 42

PUNTI DI EMISSIONE N.21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27– BANCHI CARTEGGIATURA DA 1 A 7

portata massima 20.000 Nmc/h Cad.
altezza minima del camino 8 m Cad.
durata 16 h/g Cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 9 mg/Nmc Cad.

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI - 2 stadi

PUNTO DI EMISSIONE N.24 – CARTEGGIATURA 4 + TURBINA MANICHETTE SUI BANCHI DA 1 A 7

portata massima 20.000 Nmc/h
di cui 1.300 Nmc/h aspirazione localizzata sui sette banchi

altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 9 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CICLONE + CARTUCCIA SU TURBINA (1.300 Nmc/h) + FILTRI A PANNELLI

PUNTI DI EMISSIONE N.28, 29, 30, 30, 31, 32 e 33 – BANCHI CARTEGGIATURA DA 8 A 13

portata massima 20.000 Nmc/h Cad.
altezza minima del camino 8 m Cad.
durata 16 h/g Cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 9 mg/Nmc Cad.

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI 2stadi

PUNTO DI EMISSIONE N.28 – CARTEGGIATURA 8 + TURBINA MANICHETTE SUI BANCHI DA 8 A 13

portata massima 20.000 Nmc/h
di cui 1.100 Nmc/h aspirazione localizzata sui sei banchi

altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 9 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CICLONE + CARTUCCIA SU TURBINA (1.100 Nmc/h) + FILTRI A PANNELLI

PUNTI DI EMISSIONE N.34, 35, 36, 37 e 38 – BANCHI CARTEGGIATURA DA 14 A 18

portata massima	20.000	Nmc/h	Cad.
altezza minima del camino	8	m	Cad.
durata	16	h/g	Cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc	Cad.
----------------	---	--------	------

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI 2stadi

PUNTO DI EMISSIONE N.34 – CARTEGGIATURA 14 + TURBINA MANICHETTE SUI BANCHI DA 14 A 18

portata massima	20.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

di cui 1.100 Nmc/h aspirazione localizzata sui cinque banchi

altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: CICLONE + CARTUCCIA SU TURBINA (1.100 Nmc/h) + FILTRI A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.51 E 52 – CALDAIE A GAS NATURALE 87,5 kW termici civili

PUNTO DI EMISSIONE N.39 – LINEA A2 (Cabine di verniciatura automatiche nn.1, 2 e 3 – Cabine manuali ritocchi nn.1, 2 e 3 - Cabine di appassimento nn. 1, 2 e 3 – Forno cottura – 2 Cabine tintometro) + LINEA B3 (Cabine verniciatura nn. 1 e 2 – Cabine appassimento nn. 1 e 2 – Forno cottura – 2 Cabine tintometro)

portata massima	70.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CABINE DI VERNICIATURA: Filtro a carta + Filtro a celle –
 ROTOCONCENTRATORE: Prefiltro a pannelli + 2 stadi di tasche filtranti + ADSORBITORE A ZEOLITI

PUNTO DI EMISSIONE N.40 – ABBATTIMENTO SOV DA DESORBIMENTO ZEOLITI

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-organico totale)	20	mg/Nmc
---------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: Combustore Termico

(*) *Limiti considerati rispettati in quanto utilizzato gas naturale*

Prescrizioni

1) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

2) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH).

- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

- Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

3) I prodotti vernicianti utilizzati nelle linee A2 e B3 possono avere un contenuto di sostanze solide inferiori al 60% in massa, poichè le emissioni sono successivamente convogliate ad un impianto di abbattimento. Nelle altre linee, se utilizzati prodotti a base solvente, devono essere impiegati prodotti con un contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa. I prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati devono avere un contenuto di solvente organico non superiore al 20% nella fase solvente.

4) Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE, la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV Allegato", unitamente ai risultati degli autocontrolli.

- Il Valore Limite di Emissione Totale (Bersaglio) espressa come $FE_{COV/IMS} : \leq 0,375$, dove COV rappresenta le tonnellate di COV effettivamente emesse nell'anno (O1 emissioni convogliate), calcolate moltiplicando Portata effettiva (Nmc/h) X Concentrazione effettiva (mgC/Nmc) X Durata (h/anno) effettiva dell'emissione X 1,2 (fattore conversione C→ COV), impiegando i dati degli autocontrolli e le registrazioni delle ore di funzionamento + F (emissione diffusa effettiva), e IMS le tonnellate di Materia Solida effettivamente immessa nel processo nell'anno.

- Concorrono alla redazione del Piano le Emissioni nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 39 e 40.

- Deve essere predisposto Registro, per lo stabilimento di Via della Meccanica 40/42, che garantisca il monitoraggio dei consumi dei prodotti vernicianti (acqua e solvente). Il gestionale interno deve essere costantemente aggiornato e deve riportare, chiaramente quali prodotti sono destinati ad ogni singolo civico (da utilizzare, da rivendere tal quali) anche al fine della predisposizione del Piano Gestione Solventi ai sensi dell'art. 275.

5) Relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti

vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero.

6) La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

7) In caso di creazione di camini di emergenza per le aspirazioni che convogliano alla ruota a zeoliti, la ditta deve provvedere a segnalare ogni camino con scritta indelebile apponendo la dicitura “EMERGENZA CABINA ROBOT PRIMER”, “EMERGENZA TUNNEL APPASSIMENTO”, ecc....in modo da evidenziare tutti i camini definiti di emergenza (linee A2 e B3) che verranno utilizzati in condizioni particolari, ad esempio danneggiamento del roto+post-combustore.

8) Relativamente ai “medi impianti di combustione”:

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 39, 40, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, da 21 a 38**, devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. 4, 9, 14 e 17** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime; per i punti di emissione **n. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime con verifica di Portata e Ossidi di azoto.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento **adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento** degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli Emissioni nn. 1, 15, e filtro turbine E24, 28 e 34:

- **Misuratore istantaneo di pressione differenziale** (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

Per Combustori (ossidazione termica o catalitica dei COV) Emissione n.40:

- **Misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.**

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- i metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- i metodi normati e/o ufficiali
- i altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particolato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 12619:2013(*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione **n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41** (Portata e Ossidi azoto), **8, 46** (Portata e Ossidi azoto), **10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, e 38**
- **Semestrale** per i punti di emissione **n. 39 e 40**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli

autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **C.P.C. SRL** - IMP. V. della Meccanica, 40/42, Camposanto (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **C.P.C. SRL**, nello stabilimento in comune di Camposanto (MO), v.della Meccanica n.40-42, svolge attività di verniciatura industriale.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero

- S1 - locale compressori
- S2 – gruppo chiller
- S3 – locale caldaie
- S4 – locale compressori
- S5 - roto-concentratore + combustore termico con rispettivi ventilatori (costituito da 3 ventilatori e due camini);
- S6 – locale caldaie
- S7 – gruppo pompe di calore
- S8 - pompe di calore + nuovo impianto di aspirazione carteggiatura capannone B

- S9 - camini in copertura sul capannone A
- S10 - camini in copertura sul capannone B.

La rumorosità ambientale prodotta dalle lavorazioni interne al capannone A e B è stata considerata ininfluyente per via del completo contenimento acustico prodotto dalle murature e serramenti del capannone.

Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

L'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;

I ricettori più prossimi sono gli altri fabbricati artigianali circostanti facenti parte del gruppo GM e, a circa 200 m dal confine sud, una abitazione civile (R1) posta nell'area agricola confinante attribuita ad una **classe III - area mista** - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

Dall'analisi dei dati acustici, *ante e post opera*, emerge che la rumorosità indotta dal funzionamento delle sorgenti sonore (principalmente il *post-combustore* e i camini di emissione) rispetterà il limite diurno previsto dalla vigente classificazione comunale, sia al confine aziendale (postazioni da P1 a P6) che in prossimità del ricettore sensibile R1 inserito nella UTO di classe III. Risulta altresì rispettato il valore limite d'immissione differenziale diurno stimato in facciata al ricettore R1 posto in area agricola.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- Parere, favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord, prot. n.187898 del 24/12/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n.178164 del 9/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Camposanto (MO), via della Meccanica, 40-42, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **C.P.C. SRL**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

La ditta **C.P.C. SRL** deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.

1) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00);

2) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.